

COMUNE DI FALERONE

(Provincia di Fermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 109 Del 10-12-2020

**Oggetto: COMPARTECIPAZIONE ALLA QUOTA SOCIALE PER UTENTE IN STRUTTURA DI CUI
AL FONDO DI SOLIDARIETÀ EX DGR. 1065/2018. DETERMINAZIONI**

L'anno duemilaventi il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 18:30, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

ALTINI ARMANDO	SINDACO	P
FELICI TAINO	ASSESSORE	P
QUINTOZZI MARIA TERESA	ASSESSORE	P
STORTONI LEONARDO	ASSESSORE	P
LIBERATI PISANA	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il Vice Segretario Paoloni D.ssa Federica

Assume la presidenza il Signor ALTINI ARMANDO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Responsabile del Servizio;

Ritenuto di deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili dei servizi interessati, secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA

- Di considerare le premesse sopra riportate come parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm;
- Di autorizzare il responsabile del servizio affari generali a porre in essere quanto necessario alla compartecipazione alla retta di accoglienza di ...omissis presso la comunità terapeutica a partire dal 01.12.2020 per un importo giornaliero di euro 27,92, dando atto che la retta giornaliera in struttura ammonta ad e. 34,50 e che i genitori dell'ospite, in virtù della loro situazione reddituale e patrimoniale, possono compartecipare mensilmente con una quota di e. 200, euro 6,58 giornaliera, a seguito della valutazione del competente servizio sociale;
- Di effettuare un aggiornamento della situazione patrimoniale del beneficiario dopo l'esito della richiesta di invalidità effettuata;
- Di dare atto che la somma necessaria e conseguente a tale compartecipazione è disponibile al cap. di uscita 19579/1 del bilancio di previsione 2020/2022, competenza 2020 e 2021, e che la stessa dovrà essere rendicontata alla regione marche ai sensi della dgr 1065 del 30.07.2018;
- Di trasmettere il presente provvedimento, in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del t.u.e.l. n.267 del 18.08.2000.

Infine la Giunta Comunale, in relazione alla urgenza di provvedere agli adempimenti connessi con il presente atto, con successiva e separata votazione palese e ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI/FINANZIARIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
L. 328/2000;
L.R. 32/2014;
DPCM n. 159/2013;
DGR. n. 1065 del 30/07/2018;

MOTIVAZIONE

PREMESSO che l'Ufficio Servizi Sociali è il settore che nell'ambito dell'organizzazione amministrativa comunale ha il compito di affrontare le situazioni di disagio e realizzare nel territorio il sistema integrato di interventi e servizi necessari per rispondere alle diverse esigenze dei cittadini, in un'ottica di accoglienza, solidarietà e promozione del benessere individuale e sociale;

CONSIDERATO che il Comune è chiamato – tra le altre cose - a promuovere interventi per favorire una qualità di vita apprezzabile per la persona adulta a rischio di emarginazione che non abbia un nucleo familiare adeguato al proprio mantenimento e che si trovi in condizioni personali, economiche e reddituali tali da non poter provvedere autonomamente - e in maniera appropriata - alla propria condizione di vita;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 4, della Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), che stabilisce che – per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero presso strutture residenziali - il comune nel quale essi hanno avuto la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica;

CONSIDERATO che l'integrazione avviene solo nel caso in cui la persona in stato di bisogno, con i propri redditi e patrimoni mobiliari e immobiliari, non sia in grado di pagare interamente la retta di ricovero e ove non sia stato possibile ottenere il coinvolgimento dei familiari al pagamento della retta;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento dell'ATS 19 degli interventi socio assistenziali e delle prestazioni di in campo sociale disciplina al Titolo IV finalità, destinatari, modalità di attuazione dell'intervento e criteri di compartecipazione;
- la deliberazione di giunta comunale nr. 108 del 10.12.2020 con la quale sono stati approvati, sulla base di quanto disposto dal Comitato dei Sindaci dell'ATS XIX con atto n. 30/2018, i “Criteri di compartecipazione alla quota sociale per utenti in strutture di cui al fondo di solidarietà ex DGR. 1065/2018”;

PRESO ATTO in particolare che:

- l'anziano o l'adulto in stato di disagio sociale e/o i loro familiari o i Servizi Specialistici dell'ASUR – Area Vasta n. 4 **individuano** la struttura più idonea tra tutte quelle regolarmente autorizzate ed accreditate ai sensi della sopracitata normativa regionale, presenti in via prioritaria sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale XIX e quindi extra territoriali, ed inoltrano al Comune di Falerone richiesta di integrazione della retta di degenza, qualora le condizioni economiche dell'assistito e dei parenti tenuti agli alimenti, non consentono di far fronte alla retta mensile applicata dalle singole strutture;
- Il servizio sociale professionale dell'ente - Area Anziani e Disagio Adulto - effettuate le verifiche e le valutazioni socioeconomiche dell'adulto/anziano e dei parenti tenuti agli alimenti, redige il progetto

individualizzato di intervento e fissa la misura di compartecipazione economica alla retta di accoglienza dell'adulto/anziano presso la struttura;

VISTA la richiesta del Sig., le cui generalità sono in atti depositate per motivi di privacy, assunta al protocollo generale dell'ente al n. 10617 del 16/11/2020– relativa all'integrazione della retta di accoglienza della persona anch'essa specificata negli atti depositati, inserita dal DSM dell'ASUR AV4, impossibilitato a sostenere per intero il costo della quota sociale della retta;

DATO ATTO che si omette l'indicazione del nominativo del beneficiario del provvedimento al fine di tutelarne il diritto alla riservatezza, e che tutta la documentazione – **in termini e valutazioni** – è depositata presso l'Ufficio Servizi Sociali dell'ente secondo le modalità individuate dal Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE n. 2016/679), in vigore dal 25 maggio 2018 e dal Dlgs 101/2018;

TENUTO CONTO che il servizio sociale professionale dell'ente ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti da parte di Omissis..... per la compartecipazione alla retta di permanenza e alla percentuale di compartecipazione, in riferimento:

- alla verifica riguardo l'attuale assenza di titolarità di pensioni, indennità ed altre entrate;
- alla verifica dell'introito di eventuali arretrati;
- alla verifica della situazione globale personale, familiare, reddituale e patrimoniale del beneficiario riconosciuto dalla commissione medica ex art.4 Legge 104/92 soggetto in situazioni di handicap in condizioni di gravità con carattere di permanenza con revisione prevista nell'Ottobre 2022.

CONSIDERATO che il servizio sociale professionale dell'ente ha valutato la particolare complessità della situazione personale di ... omissis, che presenta rilevanti profili di problematicità che impongono il suo mantenimento in idoneo ambiente protetto per evitare una definitiva compromissione delle sue abilità residue,

TENUTO CONTO che la quota sociale dell'intervento è pari a E. 34,50 giornaliero e che i genitori dell'ospite, in virtù della loro situazione reddituale e patrimoniale, possono compartecipare mensilmente con una quota di E. 200, euro 6,58 giornaliera, e che pertanto la quota di compartecipazione giornaliera per l'ente è pari a E. 27,92;

RITENUTO di approvare la proposta del servizio sociale professionale dell'ente ed autorizzare la compartecipazione alla retta di accoglienza di ...omissis presso la comunità terapeutica a partire dal mese di dicembre 2020 a seguito della valutazione del competente servizio sociale parimenti conservata – **in termini e motivazioni** – negli atti d'ufficio presso l'Ufficio Servizi Sociali nelle modalità prescritte dalla legge, per tutelare il diritto alla riservatezza del destinatario dell'intervento;

DATO ATTO, al riguardo:

- Che l'Amministrazione non ha al proprio interno strutture adeguate per l'accoglienza residenziale, ed è dunque impossibilitato a svolgere il servizio in economia diretta.
- Che l'ente ha verificato la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'ente deve soddisfare;
- il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti prescritti per l'accoglienza ai sensi della Legge 328/2000 e, per la Regione Marche, dalla L.R. 21/2016 essendo titolare di apposita autorizzazione.

DATO ATTO che trattasi di intervento obbligatorio per legge, urgente ed indifferibile;

VERIFICATO infine:

- Che l'intervento dell'ente locale non è l'erogazione diretta del servizio residenziale in favore dell'utente, ma bensì l'erogazione di un contributo in favore di cittadini che risultino incapienti al pagamento della retta di ricovero;
- Che non si attiva dunque un procedimento di selezione del contraente e che pertanto il rapporto che viene ad instaurarsi tra Comune e struttura ospitante non è configurabile come in rapporto di appalto o di concessione e come tale assoggettato alla normativa di riferimento di cui al Dlgs 50/2016;

- Che esulando dal campo degli appalti detta compartecipazione non rientra nemmeno negli obblighi di acquisizione tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificata dall'art. 7 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52;
- Che invece, il rapporto è una fattispecie di erogazione contributo in favore del cittadino, contributo non versato allo stesso ma corrisposto alla struttura ospitante in regime di integrazione retta.

VISTI i preventivi pareri favorevoli sia in merito alla regolarità tecnica che contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;

Tutto ciò premesso;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

DATO ATTO CHE in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

- Di considerare le premesse sopra riportate come parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e ss.mm;
- Di autorizzare il responsabile del servizio affari generali a porre in essere quanto necessario alla compartecipazione alla retta di accoglienza di ...omissis presso la comunità terapeutica a partire dal 01.12.2020 per un importo giornaliero di euro 27,92, dando atto che la retta giornaliera in struttura ammonta ad e. 34,50 e che i genitori dell'ospite, in virtù della loro situazione reddituale e patrimoniale, possono compartecipare mensilmente con una quota di e. 200, euro 6,58 giornaliera, a seguito della valutazione del competente servizio sociale;
- Di effettuare un aggiornamento della situazione patrimoniale del beneficiario dopo l'esito della richiesta di invalidità effettuata;
- Di dare atto che la somma necessaria e conseguente a tale compartecipazione è disponibile al cap. di uscita 19579/1 del bilancio di previsione 2020/2022, competenza 2020 e 2021, e che la stessa dovrà essere rendicontata alla regione marche ai sensi della dgr 1065 del 30.07.2018;
- Di trasmettere il presente provvedimento, in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del t.u.e.l. n.267 del 18.08.2000.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
Falerone, 10-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Paoloni Federica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, esaminato il documento istruttorio e visto il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità, esprime parere *Favorevole* in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Falerone, 10-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paoloni Federica

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ALTINI ARMANDO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paoloni D.ssa Federica

Prot. n. 12064

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, comma 1, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 22-12-20
IL Istruttore Amministrativo
F.to Calenda Michela

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, 22-12-2020
IL Istruttore Amministrativo
Calenda Michela

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione :

- ☐ È stata affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22-12-2020 al 06-01-2021 senza reclami;
- ☐ È stata comunicata, con lettera n.12064 in data 22-12-20 ai signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dell'art.125, D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;
- È divenuta esecutiva il giorno 10-12-20:
 - ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
 - ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li 22-12-2020

IL Vice Segretario
Paoloni D.ssa Federica